

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 142

Del 05 GIU. 2023

N° 15 DEL 31.05.2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023.**

L'anno **DUEMILAVENTITRÈ** del giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **09.00** presso la sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **PRESIDENTE** in data **29.05.2023** prot. n° **14749**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di seconda **CONVOCAZIONE**.

Presiede l'adunanza il **SINDACO AVV. PAOLA LANZARA**

alle ore 11.40 fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANTONINO COPPOLA	SI
2) GIUSTINA GALLUZZO	SI	14) FILOMENA PASCARIELLO	NO
3) DOMENICO ANTONIO RESCIGNO	SI	15) STEFANIA DE MAIO	SI
4) DOMENICO SELLITTO	SI	16) MICHELE SALVATI	SI
5) ANTONIA ALFANO	NO	17) BIAGIO APOSTOLICO	SI
6) ANTONIA SALVATI	SI		
7) ANIELLO GIOIELLA	SI		
8) MICHELE FASOLINO	SI		
9) GIUSEPPE ALFANO	SI		
10) FRANCESCO SPINELLI	NO		
11) GILDA TRANZILLO	SI		
12) ADRIANA CARRATÙ	SI		

PRESENTI 14

ASSENTI 03

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE – DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 31/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

A relazione del Consigliere Aniello Gioiella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- in virtù delle funzioni attribuitele, l'ARERA con propria deliberazione n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- successivamente, l'ARERA con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in base al quale il PEF, costruito con le nuove regole, dovrà abbracciare le annualità 2022-2025, di modo che il documento riporterà il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 o del preconsuntivo o consuntivo se disponibile del medesimo, ovvero, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;
- anche se complessivamente l'impostazione rimane quella del precedente metodo, la definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del PEF, include alcune componenti nuove, quali la componente Co(116), sia di parte fissa che di parte variabile, che ha una funzione previsionale relativamente alle variazioni introdotte dalla nuova classificazione dei rifiuti contenuta nel D.lgs 116/2020, e la componente Cq, sempre di natura previsionale, volta a includere i costi che il gestore dovrà sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Arera;

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

Richiamate inoltre:

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 04/11/2021, avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la*

relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 459 del 26/10/2021, ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18/01/2022, avente ad oggetto: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Tenuto conto che

- nel territorio in cui opera il Comune di Castel San Giorgio è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;
- l'Ente è posizionato, nella matrice degli schemi regolatori, all'interno dello “Schema I: livello qualitativo minimo” (art. 3.2 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 15/2022), come da Determinazione dell'EDA- Salerno, n. 144 del 16/06/2022, giusto prot. n. 16785 del 20/06/2022;

Considerato che:

- la SARIM S.R.L., quale soggetto gestore del servizio nell'anno 2022 e in particolare di quelli individuati dall'art.1 della Delibera ARERA n.363/2021, lettere a),b),d)ed e),ha compilato il PEF con i dati di propria competenza e inseriti nel tool unico da inviare all'ETC;
- questo Ente, quale soggetto gestore del servizio e in particolare di quelli individuati dall'art.1 della Delibera ARERA n.363/2021, lettere c) ha compilato il PEF con i dati di propria competenza e inseriti nel tool unico da inviare all'ETC;
- il tool per la determinazione delle entrate tariffarie 2022 e 2023-2025, corredato di tutte le informazioni e dei documenti necessari allegati e previsti dalla su citata deliberazione Arera 363/2021 sono stati inviati da parte dei Responsabili del Settore Finanziario e Fiscalità Locale e Tributi all'ETC competente con pec del 08.04.2022;
- Il piano finanziario definitivo è stato validato con esito positivo dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale"Salerno", quale Ente Territorialmente Competente, giusta determinazione n. 31 del 14/04/2022, e presenta il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 così articolate:
 - per l'anno 2022 pari ad € **3.383.591** di cui € 1.791.489 componente variabile e € 1.592.102 componente fissa;
 - per l'anno 2023 pari ad € **3.572.733** di cui € 1.947.243 componente variabile e € 1.625.490 componente fissa;
 - per l'anno 2024 pari ad € **3.579.231** di cui 2.089.764 componente variabile e 1.489.466 componente fissa;
 - per l'anno 2025 ad € **3.607.707** di cui € 2.099.587 componente variabile e € 1.508.119 componente fissa;
- tali risultanze costituiscono gli allegati alla presente unitamente alla relazione dell'ETC Egato"Salerno";
- il corrispettivo complessivo riconosciuto dal MTR-2 ARERA rappresenta il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025;
- l'art. 7, comma 3, della citata deliberazione ARERA n. 363/2021 stabilisce che *il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono*

soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari...(omissis);

- *l'art. 8, derubricato **Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria**, al comma 1, ha stabilito che l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7,2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti;*
- *in considerazione dell'invarianza dei costi di gestione del servizio, così come comunicato dal Settore Ambiente, con nota prot. n. 3697 del 03/02/2023, non si ritiene necessaria una revisione infra periodo, permanendo tale possibilità ai sensi dall'art. 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabilisce: "ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo".*

Preso atto che:

- *l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'anno di riferimento".*
- *l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- *il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL n.228/2021 ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;*
- *l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: il quale dispone "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";*

Considerato che:

- *l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*
- *a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, dal 1° giugno è versato direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana.
- La misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) le relazioni di accompagnamento Piano Economico Finanziario predisposta dai gestori in accordo con la determinazione Arera n. 2/2021;
- c) tool ARERA MTR-2;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 3.572.733,00;

Considerato che il costo complessivo della gestione del servizio integrato dei rifiuti relativo all'anno 2023, così come comunicato dal Settore Ambiente, con nota prot. n. 3697 del 03/02/2023, risulta invariato rispetto all'anno 2022 e che lo stesso, comprensivo degli ulteriori costi amministrativi di accertamento e riscossione nonché generali di gestione ed il FCDE, risulta essere pari all'anno precedente (€ 3.145.863,27) e **quindi inferiore al limite massimo tariffario riconosciuto da EDA pari ad € 3.572.733,00** così evidenziato:

Determinazione costi PEF che si prevede di sostenere nell'anno 2023

	2023	2023 QF	2023 QV
Costo annuo Appalto Sarim (al netto taglia erba e caditoie)	2.295.298,89	428.210,89	1.867.088,00
Contributo ATO (EDA) e quota Consorzio Bacino SA1		12.628,00	
CARC :Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti)		84.005,00	
CGG Costi Generali di Gestione (costo del personale che segue l'organizzazione del servizio- Settore Ambiente)		161.229,00	
CCD Costi Comuni Diversi (FCDE ecc.)		572.686,62	
Spese per costi post mortem discariche			29.432,00
TOTALE	3.155.279,51	1.258.759,51	1.896.520,00
Introito dal MIUR	9.416,24		
TOTALE	3.145.863,27		

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art.4 dell'allegato 1 al D.P.R.27 aprile 1999, n.158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
- che la determinazione delle tariffe è stata effettuata applicando una diversa graduazione ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/99, nei limiti dei range prescritti dalla norma stessa, secondo il principio "chi inquina paga" previsto dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006), applicando una diversa ripartizione dei costi di gestione del servizio tra le varie utenze, in funzione della diversa potenzialità di produzione rifiuti, dapprima tra utenze domestiche e non domestiche e poi in funzione delle diverse categorie di appartenenza delle utenze non domestiche;

Nello specifico:

- per le utenze domestiche, a cui è stata attribuita una maggiore potenzialità di produzione di rifiuti, è stato applicato il coefficiente delle superfici KA ai fini della ripartizione dei costi fissi e sono stati impostati diversi valori per il coefficiente KB, ai fini della ripartizione dei costi variabili, a vantaggio dei nuclei familiari più numerosi, entro i range previsti dalla norma;

- per le utenze non domestiche, invece, in funzione delle differenti realtà economiche presenti sul territorio del Comune ed in base alla comune esperienza, sono stati effettuati incrementi o decrementi dei coefficienti KC e KD, nei limiti dei range previsti dalla norma, in funzione della diversa attitudine a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza, determinata in base all'entità di presenza umana e transito di soggetti estranei.

Dato atto che:

- al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, le tariffe TARI relative all'anno 2023 saranno suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- che il gettito atteso dalla TARI per l'anno 2023 è, pertanto, così determinabile:

VOCE	IMPORTO
Componente fissa	€ 1.258.759,51
Costi Variabili	€ 1.896.520,00
Totale costo da coprire con entrata TARI 2023 (al netto dell'Introito dal MIUR)	€ 3.145.863,27
Riduzioni ed esenzioni finanziate con risorse proprie	€ 11.000,00

Preso atto, altresì

- che la copertura del costo delle agevolazioni sulle TARI per le utenze domestiche di cui all'art. 28 del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 23/07/2021, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, mentre la copertura delle altre esenzioni/riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- che il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160; in tal caso la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%;

Ritenuto

- necessario e opportuno, per tutte le motivazioni surriportate, di dover approvare le tariffe per l'anno 2023 della TARI (Tassa sui Rifiuti) nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 31 luglio 2023;
 - seconda rata: 30 settembre 2023;
 - terza rata: 31 ottobre 2023;
 - quarta rata: 30 novembre 2023;
 - quinta rata: 31 dicembre 2023;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2023;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di C.C. n. 34 del 23/07/2021;

Preso atto del nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con precedente delibera consiliare n.14 nella seduta odierna.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore n. 1 "Servizi Finanziari e Fiscalità Locale Tributi";

Visti:

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Armonizzata.

DATO ATTO CHE gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati in allegato alla precedente delibera n. 12 adottata in data odierna, avendo il Consesso Consiliare stabilito all'unanimità di accorpare la discussione sui punti 3- 4 e 6 dell'ordine del giorno.

Effettuato l'appello nominale alle ore 11.40 risultano presenti n. 14 Consiglieri compreso il Sindaco – assenti n. 3 (Consiglieri Antonia Alfano, Francesco Spinelli e Filomena Pascariello) Con voti favorevoli n. 10 – contrari n. 4 (Consiglieri Coppola, De Maio, Michele Salvati e Apostolico)

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il Piano Economico finanziario per il periodo 2022-2025 e i relativi allegati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022, prevede per il 2023, un totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario pari ad Euro 3.572.733,00;
- 3) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, parte integrante della presente deliberazione;
- 4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2023 pari ad € 3.145.863,27, quale costo complessivo della gestione del servizio integrato dei rifiuti relativo all'anno 2023;
- 5) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Salerno, nella misura del 5%;
- 6) **di dare atto** che si prevedono per l'anno 2023 riduzioni/agevolazioni/esenzioni di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento sulla disciplina TARI di euro 11.000,00, a carico del bilancio comunale;

7) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 31 luglio 2023;
- seconda rata: 30 settembre 2023;
- terza rata: 31 ottobre 2023;
- quarta rata: 30 novembre 2023;
- quinta rata: 31 dicembre 2023;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2023;

8) **di demandare al Funzionario Responsabile** l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

9) **di dichiarare**, con la medesima votazione di cui sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TARI 2023 - UTENZE DOMESTICHE

Codice	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
10100	NUCLEO FAMILIARE 1	€ 0,79	€ 109,24
10200	NUCLEO FAMILIARE 2	€ 0,91	€ 196,63
10300	NUCLEO FAMILIARE 3	€ 0,99	€ 223,93
10400	NUCLEO FAMILIARE 4	€ 1,06	€ 245,78
10500	NUCLEO FAMILIARE 5	€ 1,07	€ 327,71
10600	NUCLEO FAMILIARE 6	€ 1,03	€ 382,33

TARI 2023 - UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione categoria	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TARIFFA (TF+TV)
20100	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	€ 1,41	€ 2,07	€ 3,48
20200	Cinematografi e teatri	€ 1,06	€ 1,55	€ 2,61
20300	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta + AUTOLAVAGGI	€ 0,99	€ 1,47	€ 2,46
20400	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,66	€ 2,46	€ 4,12
20500	Stabilimenti balneari	€ 1,32	€ 1,95	€ 3,27
20600	Esposizioni, autosaloni	€ 1,28	€ 1,89	€ 3,17
20700	Alberghi con ristorante	€ 3,17	€ 4,68	€ 7,85
20800	Alberghi senza ristorante	€ 2,42	€ 3,57	€ 5,99
20900	Case di cura e riposo	€ 2,45	€ 3,61	€ 6,06
21000	Ospedali	€ 3,21	€ 4,73	€ 7,94
21100	Uffici, agenzie	€ 2,63	€ 3,87	€ 6,50
21200	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1,77	€ 2,60	€ 4,37
21300	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,54	€ 3,72	€ 6,26
21400	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,26	€ 4,88	€ 8,14
21500	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 2,04	€ 3,01	€ 5,05
21600	Banchi di mercato beni durevoli	€ 3,75	€ 5,52	€ 9,27
21700	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista	€ 3,37	€ 4,96	€ 8,33
21800	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 2,33	€ 3,42	€ 5,75
21900	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 3,10	€ 4,55	€ 7,65
22000	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,75	€ 2,61	€ 4,36
22100	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,07	€ 3,05	€ 5,12
22200	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 7,63	€ 11,24	€ 18,87
22300	Mense, birrerie, amburgherie	€ 14,21	€ 20,92	€ 35,13
22400	Bar, caffè, pasticceria	€ 7,75	€ 10,88	€ 18,63
22500	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	€ 5,48	€ 8,08	€ 13,56
22600	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 5,50	€ 8,10	€ 13,60
22700	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio	€ 9,92	€ 14,62	€ 24,54
22800	Ipermercati di generi misti	€ 6,13	€ 9,01	€ 15,14
22900	Banchi di mercato genere alimentari	€ 18,50	€ 27,25	€ 45,75
23000	Discoteche, night club	€ 4,29	€ 6,31	€ 10,60

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

Comune di **CASTEL SAN GIORGIO**

[Indietro](#)

Passa alla pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

Coefficienti utenze domestiche

Componenti	Coefficiente Ka	Coefficiente Ka Applicato	Coefficiente Kb Minimo	Coefficiente Kb Medio	Coefficiente Kb Massimo	Coefficiente Kb Applicato
1	0.81	<input type="text" value="0,81"/>	0.6	0.8	1	<input type="text" value="1,00"/>
2	0.94	<input type="text" value="0,94"/>	1.4	1.6	1.8	<input type="text" value="1,80"/>
3	1.02	<input type="text" value="1,02"/>	1.8	2	2.3	<input type="text" value="2,05"/>
4	1.09	<input type="text" value="1,09"/>	2.2	2.6	3	<input type="text" value="2,25"/>
5	1.10	<input type="text" value="1,10"/>	2.9	3.2	3.6	<input type="text" value="3,00"/>
6 o più	1.06	<input type="text" value="1,06"/>	3.4	3.7	4.1	<input type="text" value="3,50"/>

[Indietro](#)

Passa alla pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

Comune di CASTEL SAN GIORGIO

Indietro

Passa alla pagina: 2 3 4 5

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Codice	Attività	Coefficiente Kc Minimo	Coefficiente Kc Massimo	Coefficiente Kc applicato	Coefficiente Kd Minimo	Coefficiente Kd Massimo	Coefficiente Kd applicato
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI LUOGHI DICULTO	0.45	0.63	<input type="text" value="0,63"/>	4.00	5.50	<input type="text" value="5,50"/>
2	CATEGORIA NON PRESENTE	0.33	0.47	<input type="text" value="0,47"/>	2.90	4.12	<input type="text" value="4,12"/>
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0.36	0.44	<input type="text" value="0,44"/>	3.20	3.90	<input type="text" value="3,90"/>
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0.63	0.74	<input type="text" value="0,74"/>	5.53	6.55	<input type="text" value="6,55"/>
5	CATEGORIA NON PRESENTE	0.35	0.59	<input type="text" value="0,59"/>	3.10	5.20	<input type="text" value="5,20"/>
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0.34	0.57	<input type="text" value="0,57"/>	3.03	5.04	<input type="text" value="5,04"/>
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1.01	1.41	<input type="text" value="1,41"/>	8.92	12.45	<input type="text" value="12,45"/>
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0.85	1.08	<input type="text" value="1,08"/>	7.50	9.50	<input type="text" value="9,50"/>
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0.90	1.09	<input type="text" value="1,09"/>	7.90	9.62	<input type="text" value="9,62"/>
10	CATEGORIA NON PRESENTE	0.86	1.43	<input type="text" value="1,43"/>	7.55	12.60	<input type="text" value="12,60"/>
11	UFFICI, AGENZIE	0.90	1.17	<input type="text" value="1,17"/>	7.90	10.30	<input type="text" value="10,30"/>
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0.48	0.79	<input type="text" value="0,79"/>	4.20	6.93	<input type="text" value="6,93"/>
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,	0.85	1.13	<input type="text" value="1,13"/>	7.50	9.90	<input type="text" value="9,90"/>

	LIBRERIA,CARTOL ERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI						
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1.01	1.50	1,45	8.88	13.22	13,00
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0.56	0.91	0,91	4.90	8.00	8,00
16	CATEGORIA NON PRESENTE	1.19	1.67	1,67	10.45	14.69	14,69
17	ATTIVITA ARTIGINALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,B ARBERIE, ESTETISTA	1.19	1.50	1,50	10.45	13.21	13,21
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEG NAME,IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0.77	1.04	1,04	6.80	9.11	9,11
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0.91	1.38	1,38	8.02	12.10	12,10
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0.33	0.94	0,78	2.90	8.25	6,95
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0.45	0.92	0,92	4.00	8.11	8,11
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3.40	10.28	3,40	29.93	90.50	29,93
23	CATEGORIA NON PRESENTE	2.55	6.33	6,33	22.40	55.70	55,70
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	2.56	7.36	3,45	22.50	64.76	28,95
25	SUPERMERCATO,P ANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI,FORMAGG I, GENERI ALIMENTARI	1.56	2.44	2,44	13.70	21.50	21,50

26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.56	2.45	<input type="text" value="2,45"/>	13.77	21.55	<input type="text" value="21,55"/>
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA ALTAGLIO	4.42	11.24	<input type="text" value="4,42"/>	38.93	98.90	<input type="text" value="38,93"/>
28	CATEGORIA NON PRESENTE	1.65	2.73	<input type="text" value="2,73"/>	14.53	23.98	<input type="text" value="23,98"/>
29	CATEGORIA NON PRESENTE	3.35	8.24	<input type="text" value="8,24"/>	29.50	72.55	<input type="text" value="72,55"/>
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0.77	1.91	<input type="text" value="1,91"/>	6.80	16.80	<input type="text" value="16,80"/>

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Passa alla pagina: [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente ad oggetto:


APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÀ LOCALE - TRIBUTI**

Visto, parere favorevole espresso in data 12.04.2023

**Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa**



Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

**SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÀ LOCALE - TRIBUTI**

Visto, parere favorevole espresso in data 12.04.2023

**Il Ragioniere
Dott.ssa Federica Chessa**





COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolato

15 GEN 2011



15 GEN 2011



15 GEN 2011

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

DOTT. MICHELE FASOLINO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolino



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 05 GIU. 2023

Publicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, 05 GIU. 2023



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 05 GIU. 2023



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO